

STATUTO

Articolo 1) *Denominazione*

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

“Magis S.p.A.” (“**Magis**” o la “**Società**”).

Articolo 2) *Sede e domicilio*

2.1 La Società ha sede nel Comune di Cerreto Guidi (FI).

2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà istituire, modificare e/o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.

2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3) *Oggetto*

3.1 La Società ha per oggetto, nel rispetto della normativa vigente, le seguenti attività:

- produzione e stampa di articoli igienico-sanitari-medicali in tela, film plastici, *non woven* (tessuto non tessuto), accoppiati e non;
- produzione di etichette meccaniche, elastiche e non, nonché a velcro;
- accoppiatura e stampa su film plastici, carta e tessuti in genere per conto proprio e per conto terzi;
- stampa in conto proprio e in conto terzi su materiali in plastica (polipropilene, poliammide, polietilene, poliestere) e tessuti;
- produzione di nastri adesivi e materiali autoadesivi in genere, nonché il commercio all'ingrosso di prodotti per l'imballaggio in genere;
- produzione e lavorazione di nastri adesivi e materiali autoadesivi in genere, anche per conto terzi, nonché il commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria relativamente ai beni sopra indicati;
- assunzione di mandati di agenzia in genere, per conto terzi, relativamente ai beni sopra indicati;
- la produzione e la vendita di energia eco-compatibile nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti necessari od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esclusivo, potrà compiere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, comprese l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili, aziende, diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, sia per gli impianti che per la gestione, con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e non, a favore di terzi, partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese, assumere, senza finalità di collocamento partecipazioni ed interessenze in imprese o società, anche costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e compiere in genere operazioni finanziarie, il tutto in via occasionale e non prevalente, non nei confronti del pubblico e con esclusione di qualunque attività riservata dalla legge a società aventi speciali requisiti non posseduti dalla Società stessa e/o iscritte in appositi albi od elenchi in cui la Società non sia o non possa essere iscritta e/o munite di speciali autorizzazioni di cui la Società sia priva e comunque con espressa esclusione delle attività di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

Articolo 4) *Durata*

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5) *Capitale sociale*

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 8.449.046,30 (ottomilioniquattrocentoquarantanovemilaquarantasei/30), suddiviso in n. 5.332.882 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaottocentottantadue) azioni delle quali: (i) n. 4.520.882 (quattromilionicinquecentoventimilaottocentottantaduemila) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"); (ii) n. 12.000 (dodicimila) azioni speciali aventi i diritti di cui ai successivi Articoli 6.4 e 6.5 (le "Azioni Speciali"); e (iii) n. 800.000 (ottocentomila) azioni aventi i diritti di cui ai successivi Articolo 6.6 e 6.7 (le "Price Adjustment Shares"), tutte senza indicazione del valore nominale.

L'Assemblea straordinaria del 6 dicembre 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 46.064,00 (quarantaseimilasessantaquattro/00) mediante emissione di massime n. 460.640 (quattrocentosessantamilaseicentoquaranta) azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, al servizio della conversione dei *warrant* della Società ivi deliberati (i "Warrant"), da emettersi entro la scadenza del 5° (quinto) anno dalla data di avvio delle negoziazioni (la "Quotazione") delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'*Euronext Growth Milan* ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

Si dà atto che in data 1° marzo 2023, a seguito dell'esercizio di n. 41.290 warrant, sono state emesse n. 9.963 azioni ordinarie.

Si dà atto che in data 3 luglio 2023, a seguito dell'esercizio di n. 1.072 warrant, sono state emesse n. 249 azioni ordinarie.

Si dà atto che in data 2 ottobre 2023, a seguito dell'esercizio di n. 1.243 warrant, sono state emesse n. 251 azioni ordinarie.

- 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.
- 5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.
- 5.4 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione.

Articolo 6) *Azioni*

- 6.1 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono ammesse alla negoziazione sull'EGM.
- 6.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative e ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.4 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.5 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
 - (a) sono intrasferibili dalla data di Quotazione fino a ciascuna data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie della Società ai termini e alle condizioni di seguito indicati, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento;
 - (b) sono dotate del diritto di nominare n. 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo Articolo 14;
 - (c) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie della Società, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) azioni ordinarie, nella misura di n. 12.000 (dodicimila) Azioni Speciali (pari al 25% (venticinque per cento) del loro ammontare originario) nel caso in cui, entro 60 (sessanta) mesi dalla data di Quotazione, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società, comunicate da Borsa Italiana, il valore di Euro 13,00 (tredici/00) di cui al presente punto (c) sarà conseguentemente rettificato secondo il “*coefficiente K*” comunicato da Borsa Italiana;

- (d) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie della Società, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla Quotazione, prevedendo che per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (c), si ottenga in conversione n. 1 (una) azione ordinaria della Società; la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie della Società avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle altre azioni; in conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con: (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale; e/o (b2) l’eliminazione della clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in azioni ordinarie della Società ai sensi del presente Articolo 6; nonché (c) effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;
- (e) qualora, nel periodo ricompreso tra la data di Quotazione e l’ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di Quotazione, sia promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le Azioni Ordinarie della Società a fronte di un corrispettivo per azione (in denaro ovvero, in caso di offerta pubblica di scambio, rappresentato da strumenti finanziari) almeno pari a Euro 11,00 (undici) (così come eventualmente rettificato secondo il “*coefficiente K*” secondo quanto previsto dalla precedente lettera (c)), i titolari delle Azioni Speciali, al fine di aderire alla predetta offerta pubblica, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni Speciali ancora dai medesimi detenute in azioni ordinarie della Società nel rapporto di conversione di n. 7 (sette) azioni ordinarie della Società per ogni Azione Speciale.

In siffatta ipotesi, la conversione delle Azioni Speciali nel contesto di un’offerta pubblica potrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da ciascun titolare di Azioni Speciali nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 10° (decimo) giorno di borsa aperta successivo alla comunicazione dell’offerente pubblicata ai sensi dell’art. 102 del TUF. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alle formalità necessarie alla conversione, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente lettera (d).

- 6.6 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Price Adjustment Shares attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.7 Le Price Adjustment Shares sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino a ciascuna data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie della Società ai termini e alle condizioni di seguito indicati, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile dal titolare delle Price Adjustment Shares oggetto del trasferimento;
- (b) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie della Società ai seguenti termini e condizioni:

(I) Price Adjustment Shares Prima Tranche

1. n. 400.000 (quattrocentomila) Price Adjustment Shares (le "**Price Adjustment Shares Prima Tranche**") saranno convertite automaticamente in massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie della Società secondo la formula di seguito riportata, fermo restando che, nel caso in cui l'Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica relativo all'esercizio 2022 non sia superiore a Euro 24.200.000,00 (ventiquattromilioniduecentomila/00) ("**Indebitamento Finanziario Netto Target 2022**"), il rapporto di conversione sarà determinato in funzione dell'EBITDA consolidato ("**EBITDA 2022**") effettivamente conseguito e risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza del bilancio consolidato, dal bilancio civilistico al 31 dicembre 2022 approvato dall'Assemblea (il "**Bilancio 2022**"), rispetto all'EBITDA target di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) ("**EBITDA TARGET 2022**"), secondo una proporzione lineare:

$$400.000 \times (\text{CRESCITA } 2022 / \text{CRESCITA TARGET } 2022)$$

dove:

- "400.000" è il numero delle Price Adjustment Shares Prima Tranche;
- "**CRESCITA 2022**" è la differenza tra EBITDA 2022 e Euro 10.596.000,00 (diecimilionicinquecentonovantaseimila/00) (valore convenzionale di riferimento); qualora EBITDA 2022 fosse inferiore a Euro 10.596.000,00 (diecimilionicinquecentonovantaseimila/00), lo stesso sarà sostituito con Euro 10.596.000,00 (diecimilionicinquecentonovantaseimila/00);
- "**CRESCITA TARGET 2022**" è pari a Euro 4.404.000,00 (quattromilioni quattrocentoquattromila/00) (differenza tra EBITDA TARGET 2022 e Euro 10.596.000,00 (diecimilionicinquecentonovantaseimila/00)),

il tutto fermo restando che:

- (i) il valore di Indebitamento Finanziario Netto Target 2022 si intenderà conseguito anche in caso di uno scostamento non superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) rispetto all'Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica relativo all'esercizio 2022; e

- (ii) nel caso in cui la Società dovesse perfezionare l'acquisizione di una o più società nel corso dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2022, al fine di tener conto dell'effetto diluitivo o accrescitivo di tali acquisizioni, l'effetto di tali acquisizioni verrà escluso dall'Indebitamento Finanziario Netto Target 2022, mentre l'EBITDA 2022 sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EBITDA } \textit{standalone} + \text{EBITDA } \textit{Add-On(s)} - \text{EV } \textit{Add-On(s)}/4$$
dove per "EV Add-On(s)" si intende l'*Enterprise Value* di ciascuna operazione di acquisizione.

2. Qualora, ad esito della conversione della Price Adjustment Shares Prima Tranche in azioni ordinarie della Società, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero Price Adjustment Shares Prima Tranche (o frazioni delle medesime) non convertite, tali Price Adjustment Shares Prima Tranche (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.
3. In deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui al punto 1 che precede:
- (i) ove: (x) l'EBITDA 2022 risultasse inferiore a Euro 10.596.000,00 (diecimilionicinquecentonovantaseimila/00) e/o (y) l'Indebitamento Finanziario Oggetto di Verifica relativo all'esercizio 2022 risultasse superiore all'Indebitamento Finanziario Netto Target 2022 e tale scostamento fosse superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a ciascun titolare di Price Adjustment Shares Prima Tranche sarà assegnata, mediante automatica conversione, n. 1 (una) azione ordinaria della Società, indipendentemente dal numero di Price Adjustment Shares Prima Tranche dallo stesso detenute; e
- (ii) ove l'EBITDA 2022 risultasse superiore all'EBITDA TARGET 2022, le Price Adjustment Shares Prima Tranche saranno convertite in azioni ordinarie della Società nel rapporto massimo di n. 1 (una) azione ordinaria della Società ogni n. 1 (una) Price Adjustment Shares Prima Tranche detenuta.

(II) Price Adjustment Shares Seconda Tranche

1. n. 400.000 (quattrocentomila) Price Adjustment Shares (le **“Price Adjustment Shares Seconda Tranche”**) saranno convertite automaticamente in massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie della Società secondo la formula di seguito riportata, fermo restando che, nel caso in cui l’Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica relativo all’esercizio 2023 non sia superiore a Euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00) (**“Indebitamento Finanziario Netto Target 2023”**), il rapporto di conversione sarà determinato in funzione dell’EBITDA consolidato (**“EBITDA 2023”**) effettivamente conseguito e risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza del bilancio consolidato, dal bilancio civilistico al 31 dicembre 2023 approvato dall’Assemblea (il **“Bilancio 2023”**), rispetto all’EBITDA target di Euro 15.750.000,00 (quindicimilionisettescentocinquantamila/00) (**“EBITDA TARGET 2023”**), secondo una proporzione lineare:

$$400.000X (\text{CRESCITA 2023} / \text{CRESCITA TARGET 2023})$$

dove:

- *“400.000” è il numero di Price Adjustment Shares Seconda Tranche;*
- *“CRESCITA 2023” è la differenza tra EBITDA 2023 ed EBITDA TARGET 2022 (quest’ultimo pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)), qualora EBITDA 2023 fosse inferiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), lo stesso sarà sostituito con Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);*
- *“CRESCITA TARGET 2023” è pari a Euro 750.000,00 (settescentocinquantamila/00) (differenza tra EBITDA TARGET 2023 ed Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)),*

il tutto fermo restando che:

- (i) il valore di Indebitamento Finanziario Netto Target 2023 si intenderà conseguito anche in caso di uno scostamento non superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) rispetto all’Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica relativo all’esercizio 2023; e
- (ii) nel caso in cui Magis dovesse perfezionare l’acquisizione di una o più società nel corso dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre 2023, al fine di tener conto dell’effetto diluitivo o accrescitivo di tali acquisizioni, l’effetto di tali acquisizioni verrà escluso dall’Indebitamento Finanziario Netto 2023, mentre l’EBITDA 2023 sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EBITDA standalone} + \text{EBITDA Add-On(s)} - \text{EV Add-On(s)} / 4$$

dove per *“EV Add-On(s)”* si intende l’*Enterprise Value* di ciascuna operazione di acquisizione.

2. Qualora, ad esito della conversione delle Price Adjustment Shares Seconda Tranche in azioni ordinarie della Società, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero Price Adjustment Shares Seconda Tranche (o frazioni delle medesime) non convertite, tali Price Adjustment Shares Seconda Tranche (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.

3. In deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui alla lettera B, punto 1, che precede:

- (i) Ove: (x) l'EBITDA 2023 risultasse inferiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e/o (y) l'Indebitamento Finanziario Oggetto di Verifica relativo all'esercizio 2023 risultasse superiore all'Indebitamento Finanziario Netto Target 2023 e tale scostamento fosse superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a ciascun titolare di Price Adjustment Shares Seconda Tranche sarà assegnata, mediante automatica conversione, n. 1 (una) azione ordinaria della Società, indipendentemente dal numero di Price Adjustment Shares Seconda Tranche dallo stesso detenute; e
- (ii) ove l'EBITDA 2023 risultasse superiore all'EBITDA TARGET 2023, le Price Adjustment Shares Seconda Tranche saranno convertite in azioni ordinarie della società nel rapporto massimo di n. 1 (una) azione ordinaria della Società ogni n. 1 (una) Price Adjustment Shares Seconda Tranche detenuta.

(III) Price Adjustment Shares Terza Tranche

1. n. 400.000 (quattrocentomila) Price Adjustment Shares (le "**Price Adjustment Shares Terza Tranche**") saranno convertite automaticamente in massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie della società secondo la formula di seguito riportata, fermo restando che, nel caso in cui l'Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica relativo all'esercizio 2024 sia negativo per almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ("**Indebitamento Finanziario Netto Target 2024**"), il rapporto di conversione sarà determinato in funzione dell'EBITDA consolidato ("**EBITDA 2024**") effettivamente conseguito e risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza del bilancio consolidato, dal bilancio civilistico al 31 dicembre 2024 approvato dall'Assemblea (il "**Bilancio 2024**"), rispetto all'EBITDA *target* di Euro 16.540.000,00 (sedecimilionicinquecentoquarantamila/00) ("**EBITDA TARGET 2024**"), secondo una proporzione lineare:

$$400.000X (\text{CRESCITA } 2024/ \text{CRESCITA TARGET } 2024)$$

dove:

- "400.000" è il numero di Price Adjustment Shares Terza Tranche;

- "**CRESCITA 2024**" è la differenza tra EBITDA 2024 ed EBITDA TARGET 2023 (quest'ultimo pari a Euro 15.750.000,00 (quindicimilionisettecentocinquantamila/00)), qualora EBITDA 2024 fosse inferiore a Euro 15.750.000,00 (quindicimilionisettecentocinquantamila/00), lo stesso sarà sostituito con Euro 15.750.000,00 (quindicimilionisettecentocinquantamila/00);

- "**CRESCITA TARGET 2024**" è pari a Euro 790.000,00 (settecentonovantamila/00) (differenza tra EBITDA TARGET 2024 ed Euro 15.750.000,00 (quindicimilionisettecentocinquantamila/00)),

fermo restando che:

- (i) il valore di Indebitamento Finanziario Netto Target 2024 si intenderà conseguito anche in caso di uno scostamento non superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) rispetto all'Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica relativo all'esercizio 2024; e
- (ii) nel caso in cui Magis dovesse perfezionare l'acquisizione di una o più società nel corso dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2024, al fine di tener conto dell'effetto diluitivo o accrescitivo di tali acquisizioni, l'effetto di tali acquisizioni verrà escluso dall'Indebitamento Finanziario Netto Target 2024, mentre l'EBITDA 2024 sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EBITDA standalone} + \text{EBITDA Add-On(s)} - \text{EV Add-On(s)}/4$$

dove per "EV Add-On(s)" si intende l'Enterprise Value di ciascuna operazione di acquisizione.

- 2. Qualora, ad esito della conversione della Price Adjustment Shares Terza Tranche in azioni ordinarie della Società, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero Price Adjustment Shares Terza Tranche (o frazioni delle medesime) non convertite, tali Price Adjustment Shares Terza Tranche (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.
- 3. In deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui alla lettera C, punto 1, che precede:
 - (i) Ove: (x) l'EBITDA 2024 risultasse inferiore a Euro 15.750.000,00 (quindicimilionisettescentocinquantamila/00) e/o (y) l'Indebitamento Finanziario Oggetto di Verifica relativo all'esercizio 2024 risultasse superiore all'Indebitamento Finanziario Netto Target 2024 e tale scostamento fosse superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a ciascun titolare di Price Adjustment Shares Terza Tranche sarà assegnata, mediante automatica conversione, n. 1 (una) azione ordinaria della Società, indipendentemente dal numero di Price Adjustment Shares Terza Tranche dallo stesso detenute; e
 - (ii) ove l'EBITDA 2024 risultasse superiore all'EBITDA TARGET 2024, le Price Adjustment Shares Terza Tranche saranno convertite in azioni ordinarie della Società nel rapporto massimo di n. 1 (una) azione ordinaria della Società ogni n. 1 (una) Price Adjustment Shares Terza Tranche detenuta.

Ai fini del presente Articolo 6.7, lett. b), per:

- "EBITDA" si intende la somma algebrica delle voci dello schema di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del Codice Civile:
 - (i) "attribuendo segno positivo" più la somma dei valori iscritti sub numeri 1); 2); 3); 4) e 5) del Valore della Produzione sub lettera A) dello schema di Conto Economico;
 - (ii) "attribuendo segno negativo" meno la somma dei valori iscritti sub numeri 6); 7); 8); 9); 10) sub C) e sub D); 11); 12); 13); 14) dei Costi della Produzione sub lettera B) dello schema di Conto Economico.

Nell'ambito dei Costi della Produzione non devono essere considerati i valori dei canoni Leasing (capitale e interessi) e canoni di locazione di beni materiali rientranti nell'applicazione dell'IFRS (*International Financial Reporting Standard*) 16.

Non sono ammessi e/o conteggiati nel computo dell'EBITDA: (i) i proventi e gli oneri non ricorrenti e (ii) i costi sostenuti in relazione e ai fini della Quotazione con esclusivo riferimento ai costi di competenza dell'esercizio fiscale 2022.

Non sono ammesse e/o conteggiate nel computo dell'EBITDA le capitalizzazioni di beni immateriali per costruzione in economia eventualmente appostate nel bilancio.

Ai fini dell'algoritmo, l'EBITDA sarà il valore risultante dall'applicazione della formula sopra esposta, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato (o, se non applicabile, civilistico).

Ai fini della presente definizione, in caso di conflitto tra le previsioni che precedono e gli applicabili principi contabili, le condizioni che si intendono prevalenti sono sempre le più restrittive tra quanto indicato nel presente Statuto e quanto previsto dai principi contabili applicabili;

- **"Indebitamento Finanziario Netto"** si intende, senza dar luogo ad alcuna duplicazione di poste contabili, qualsiasi indebitamento relativo a:
 - (i) capitali ottenuti a titolo di finanziamento a medio-lungo termine, compresi qualsiasi tipologia di prestito obbligazionario e/o altri strumenti di debito, lo sconto e il *factoring pro-solvendo*, gli anticipi salvo buon fine delle ricevute bancarie (escluse la cessione di crediti, le operazioni di sconto e *factoring*, in ciascun caso, *pro soluto*);
 - (ii) le obbligazioni pecuniarie di qualunque altra natura derivanti dalla prestazione di un servizio e/o dall'acquisto di un bene la cui scadenza sia convenuta in un termine superiore a 180 (centottanta) giorni dalla prestazione del servizio e/o dall'acquisto del bene a cui si riferiscono ovvero il cui adempimento in assenza di contestazioni per inadempimento della controparte intervenga in un termine superiore a 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza originariamente prevista, escluse le obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti che, benché presentino termini temporali superiori a quanto indicato al presente punto (ii), siano specificamente strutturati con le rispettive controparti secondo principi che ne escludano la contabilizzazione nell'indebitamento finanziario secondo i principi contabili applicabili;
 - (iii) i debiti a scadere verso *lessor* ai sensi dell'applicazione dell'IFRS 16 – *International Financial Reporting Standard 16 (Leasing)*;
 - (iv) qualsiasi operazione in strumenti finanziari derivati come definiti ai sensi del TUF (ai fini del calcolo del valore di uno strumento finanziario derivato si ricorrerà, salvo il caso di mancato pagamento di una somma, al valore di mercato (*mark to market*) di tale strumento finanziario derivato in quel momento);

- (v) azioni redimibili, privilegiate o strumenti simili che siano qualificabili come indebitamento finanziario ai sensi dei principi contabili applicabili, restando inteso che non costituiscono debito le Azioni Speciali e le Price Adjustment Shares;
- (vi) qualsiasi altra operazione che abbia l'effetto di un finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica con cui sia stata perfezionata;
- (vii) il pagamento differito (in tutto o in parte) del prezzo di acquisto di un bene ove tale differimento sia utilizzato principalmente allo scopo di reperire fondi o finanziare l'acquisto di tale bene (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, *vendor loan*, *earn-out* e accordi di *put and call*, ove rispondano al suddetto scopo);
- (viii) ogni indebitamento oneroso di natura commerciale o di altra natura salvo quanto disciplinato sub precedente punto (ii);
- (ix) qualsiasi debito scaduto di natura fiscale o previdenziale;
- (x) qualsiasi debito di natura commerciale scaduto da oltre 30 (trenta) giorni diverso da quelli per i quali sia stata emessa una nota di credito entro la data di approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio di riferimento da parte del Consiglio di Amministrazione;

I valori di cui sopra devono essere nettati de: (i) le disponibilità liquide (liquidità e depositi senza restrizioni, vincoli o pegni); (ii) i crediti relativi ai depositi cauzionali (ancorché soggetti a restrizioni, vincoli o pegni) versati in favore dei locatori ai sensi di contratti di locazione di immobili o altri contratti analoghi; e (iii) i crediti di natura finanziaria diversi da quelli derivanti dai finanziamenti erogati dalla Società in favore di Sorema S.r.l. in data 6 aprile 2018 e 15 gennaio 2019;

- **“Indebitamento Finanziario Netto Oggetto di Verifica”** si intende il maggiore (e dunque il peggiore) tra: (i) il valore dell'Indebitamento Finanziario Netto medio mensile relativo all'ultimo trimestre del 2022 o 2023 o 2024 (a seconda del caso); e (ii) la differenza tra l'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 o 2023 o 2024 (a seconda del caso) e il 50% (cinquanta per cento) dello scostamento (sia positivo che negativo) del valore del magazzino materie prime della Società rispetto al valore emergente dalla relazione finanziaria semestrale della Società al 30 giugno 2022 o 2023 o 2024 (a seconda del caso);
- (c) il numero puntuale di Price Adjustment Shares convertibili in azioni ordinarie della Società ai termini di cui alla precedente lett. b) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente, con l'ausilio e il parere favorevole della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;

- (d) le Price Adjustment Shares non ancora convertite ai sensi della precedente lett. b) si convertiranno automaticamente in un corrispondente numero di azioni ordinarie della Società qualora, a partire dalla data della Quotazione, la media aritmetica dei prezzi ufficiali mensili delle Azioni Ordinarie della Società sull'EGM abbia registrato un valore superiore a Euro 13,30 (tredici/trenta) per almeno 3 (tre) mesi solari, anche non consecutivi, nell'arco di 6 (sei) mesi solari precedenti alla conversione;
- (e) la conversione delle Price Adjustment Shares in azioni ordinarie della Società avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale;
- (f) in conseguenza della conversione delle Price Adjustment Shares in azioni ordinarie della Società, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare l'avvenuta conversione nel libro soci, con annullamento delle Price Adjustment Shares ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto sociale della Società con la modificazione del numero complessivo delle azioni della Società e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relativa, ivi incluso l'eventuale annullamento di azioni strettamente necessario ai fini della quadratura dell'operazione di conversione delle Price Adjustment Shares o comunque derivante da operazioni di arrotondamento in applicazione delle formule di cui alla precedente lett. b); (c) comunicare la conversione delle Price Adjustment Shares mediante comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;
- (g) qualora, nel periodo ricompreso tra la data di Quotazione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di Quotazione, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le Azioni Ordinarie della Società a fronte di un corrispettivo per azione (in denaro ovvero, in caso di offerta pubblica di scambio, rappresentato da strumenti finanziari) almeno pari a Euro 13,30 (tredici/trenta), i titolari delle Price Adjustment Shares, al fine di poter aderire alla predetta offerta pubblica, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Price Adjustment Shares ancora dai medesimi detenute in azioni ordinarie della Società nel rapporto di conversione di n. 1 (una) azione ordinaria della Società per ogni Price Adjustment Shares detenuta. In siffatta ipotesi, la conversione delle Price Adjustment Shares nel contesto di un'offerta pubblica potrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da ciascun titolare di Price Adjustment Shares nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 10° (decimo) giorno di borsa aperta successivo alla comunicazione dell'offerente pubblicata ai sensi dell'art. 102 del TUF. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà senza indugio alle formalità necessarie alla conversione, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente lett. (f).

Si dà atto che in data 5 giugno 2023 le n. 400.000 Price Adjustment Shares Prima Tranche sono state convertite in n. 400.000 azioni ordinarie.

- 6.8 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- 6.9 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti dei soci

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8) Partecipazioni rilevanti

- 8.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'EGM, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti *Euronext Growth Milan* pubblicato da Borsa Italiana come di volta in volta integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
- 8.2 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti EGM.
- 8.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari della Società per le quali è stata omessa la comunicazione.
- 8.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

- 9.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM e dal presente Statuto.
- 9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

- 9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, comma 1-*bis*, comma 1-*ter*, comma 3, lett. a) e b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e comma 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 9.4 Si applicano altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).
- 9.5 Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, il prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato, ove necessario, a cura del Consiglio di Amministrazione, in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-*ter* e seguenti del codice civile.
- 9.6 Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di poteri di vigilanza di Consob.
- 9.7 La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dalle negoziazioni sull'EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor nonché informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 9.8 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta di revoca dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società dall'EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
- 9.9 Per il medesimo periodo di cui all'Articolo 9.1 che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente Statuto – con riferimento ai Warrant nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) dei Warrant in circolazione.

Articolo 10) *Obbligazioni*

- 10.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2420-*ter* del codice civile.

Articolo 11) *Recesso dei soci*

- 11.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.
- 11.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso:
- in caso di proroga del termine di durata della Società;
 - in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12) *Competenze dell'Assemblea*

- 12.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 12.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 12.3 Fino alla conversione di tutte le Price Adjustment Shares, le modifiche del presente articolo 12.3 e dell'articolo 6.7 del presente Statuto, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sono approvate dall'Assemblea straordinaria anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in Assemblea, diversi dai soci che siano anche titolari di Price Adjustment Shares.
- 12.4 Fintantoché le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'EGM degli strumenti finanziari emessi dalla Società, fermo restando quanto previsto all'articolo 9.7.
- 12.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delibere che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'Articolo 17 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
- 12.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13) *Convocazione dell'Assemblea*

- 13.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e inoltre, anche per estratto ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" oppure "Il Sole 24 Ore". L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

- 13.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Articolo 14) *Assemblea Speciale*

- 14.1 L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali e di Price Adjustment Shares delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
- 14.2 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali o di Price Adjustment Shares siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali o di Price Adjustment Shares (a seconda del caso), ivi incluse le modifiche al presente Articolo 14, si applica l'articolo 2376 del codice civile.

Le deliberazioni di cui al presente Articolo 14.2: *(i)* possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali o Price Adjustment Shares (a seconda del caso) nell'ambito dell'Assemblea generale; e *(ii)* saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali o Price Adjustment Shares (a seconda del caso) che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle Azioni Speciali + 1 (una) Azione Speciale o almeno il 50% (cinquanta per cento) delle Price Adjustment Shares + 1 (Price Adjustment Share) (a seconda del caso) tempo per tempo in circolazione.

- 14.3 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali o di Price Adjustment Shares siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui al precedente Articolo 14.2, ivi incluse le decisioni in merito alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali o di Price Adjustment Shares (a seconda del caso) nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali o dalle Price Adjustment Shares (a seconda del caso) tempo per tempo in circolazione. Per la costituzione e la validità dell'Assemblea speciale chiamata ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui al precedente Articolo 14.2 si applicano le disposizioni di legge e di Statuto previste per l'Assemblea ordinaria.

Articolo 15) *Intervento e voto*

- 15.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

- 15.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, a scelta dell'organo amministrativo, con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 15.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 15.4 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, indicandolo nell'avviso di convocazione, che l'intervento dei soci e l'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvengano anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa *pro tempore* vigente. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto o con rinvio ad ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della Società) nell'avviso di convocazione della riunione.

Articolo 16) *Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione*

- 16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o da uno dei consiglieri delegati, se nominati e presenti, in difetto da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
- 16.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.
- 16.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.
- 16.4 Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 17) *Consiglio di Amministrazione*

- 17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) Amministratori secondo quanto determinato dall'Assemblea.

- 17.2 Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori – ovvero il diverso numero previsto dalla normativa pro tempore applicabile – dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, ~~e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.~~
- 17.3 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui al successivo Articolo 17.6, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
- 17.5 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
- 17.6 Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2 del codice civile.
- 17.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 17.8 Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
- 17.9 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile, salvo che siano espressamente esonerati dall'Assemblea.

Articolo 18) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato da uno dei consiglieri delegati (se nominati) ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.
- 18.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con avviso inviato mediante posta o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente e adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 18.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.
- 18.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fermo restando il voto favorevole dell'amministratore indipendente nei casi previsti dall'Articolo 6.7 del presente Statuto.
- 18.6 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 19) Nomina e sostituzione degli amministratori

- 19.1 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 6.5, lett. (b) e dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 19.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 6.5, lett. (b).
- 19.3 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 6.5, lett. (b).
- 19.4 Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 19.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo le disposizioni del presente Statuto, devono possedere tale requisito.
- 19.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20) Presidente

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.
- 20.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

Articolo 21) Rappresentanza della Società

- 21.1 La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento:
- al Vice Presidente (ove nominato); ovvero
 - ai consiglieri delegati, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti.
- 21.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 22) Compensi degli amministratori

- 22.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.
- 22.2 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 23) Collegio Sindacale.

- 23.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) Sindaci supplenti che rimangono in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.
- 23.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 23.3 Il Collegio Sindacale esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
- 23.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 24) Revisore legale dei conti

- 24.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 24.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 25) Esercizi sociali e bilancio

- 25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 26) Utili e dividendi

- 26.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.
- 26.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.
- 26.3 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

Articolo 27) *Scioglimento*

- 27.1 In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

Articolo 28) *Disposizioni generali*

- 28.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, fino a che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, il Regolamento Emittenti EGM e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.
- 28.2 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

~~Si dichiara che il presente statuto è quello vigente della società "MAGIS S.P.A." alla data 2 ottobre 2023 a seguito dell'esercizio di n. 1.243 warrant e della conseguente parziale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 6 dicembre 2022 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano rep. n. 86902/18743).~~

~~Luogo Cerreto Guidi~~

~~Data 2 ottobre 2023~~

~~Firma~~